



COMUNE DI ALLISTE

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE DEI
“VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO”
(V.A.T.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 30 del 24/09/2018



Art. 1 Costituzione del Gruppo

1. È costituito il Gruppo dei Volontari Ausiliari del Traffico del Comune di Alliste formato da personale volontario che, coadiuverà la Polizia Locale nei servizi di viabilità stradale.
2. Ne potranno far parte tutti i cittadini e le cittadine del Comune di Alliste e non, che siano disponibili a prestare gratuitamente la loro opera anche se già iscritti ad altri gruppi di volontariato e con età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ai 70 compiuti.

Art. 2 Finalità del Gruppo

1. Lo scopo principale dei Volontari Ausiliari del Traffico è quello di garantire, a titolo di volontariato, la salvaguardia dell'incolumità di tutti i cittadini con particolare riguardo alle categorie più deboli quali anziani, bambini e disabili che si dovessero trovare davanti a difficili situazioni di circolazione stradale.
2. I Volontari Ausiliari del Traffico hanno il compito di sensibilizzare ed educare i cittadini sul corretto rispetto delle norme del codice della strada svolgendo soprattutto funzioni di prevenzione da eventuali comportamenti illeciti posti in essere da automobilisti e pedoni indisciplinati.
3. Tale attività viene svolta in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale e precisamente sotto le direttive del Responsabile del Settore o suo delegato.

Art. 3 Ammissione al Gruppo

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di una domanda di adesione sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune di Alliste contenente:
 - a. Dati anagrafici e residenza del richiedente;
 - b. Possesso dell'attestato di "Volontario Ausiliario del Traffico";
 - c. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
 - d. Di essere di sana e robusta costituzione fisica attestata dal medico, in cui risulti che il richiedente è esente da imperfezioni fisiche che ostacolerebbero il servizio;
 - e. Documento di riconoscimento in corso di validità.



Art. 4 Esame delle domande

1. Il Responsabile del settore Polizia Locale o suo delegato procederà all'esame delle domande rigettando quelle prive di uno dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 e art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 Corso di formazione

1. I Volontari Ausiliari del Traffico prima dell'ammissione al Gruppo dovranno frequentare un corso di formazione organizzato dal Comune o da altro Ente di formazione.

Art. 6 Materie del corso di formazione

1. Il corso di formazione della durata di 12 ore sarà tenuto da esperti del settore ed interesserà le seguenti materie:
 - Cenni sul Codice della Strada e gestualità operativa;
 - Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Gruppo dei Volontari Ausiliari del Traffico;
 - Cenni di Diritto Amministrativo e degli Enti Locali;
 - Cenni di Diritto Penale (in particolare il libro II, titolo II, capo I e II);
 - Cenni di Protezione Civile;
 - Relazione con il pubblico e gestione del conflitto;
2. Al corso sono ammesse 4 ore di assenza.
3. Al termine del corso una commissione costituita e presieduta dal Responsabile del settore Polizia Locale o suo delegato sarà competente a valutare le capacità di apprendimento dei corsisti mediante la somministrazione di un questionario a risposta sintetica.
4. La prova si intende superata con il maggior numero delle risposte esatte e con i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione.
5. Al corsista idoneo verrà rilasciato un attestato di partecipazione in "Volontario Ausiliario del Traffico".

Art. 7 Mansioni dei Volontari Ausiliari del Traffico

1. I Volontari Ausiliari del Traffico operano di supporto al Personale di Polizia Locale compatibilmente con i propri impegni personali e lavorativi, procedendo in particolare a:
 - garantire la viabilità all'entrata e all'uscita degli alunni dagli edifici scolastici;



- garantire la viabilità in occasione di lavori in corso, manifestazioni sportive, culturali, feste patronali, sagre, ed altri eventi anche calamitosi qualora ne ricorra la necessità di garantire una circolazione ragionata a tutela della collettività.

Art. 8 Organizzazione e Gestione del Gruppo

1. L'organizzazione operativa dei Volontari Ausiliari del Traffico sarà curata dal Responsabile del settore Polizia Locale o suo delegato che agisce di concerto con il Sindaco, con la predisposizione di servizi strutturati in base alla disponibilità del personale volontario e/o delle necessità operative.
2. Il Responsabile del settore Polizia Locale o suo delegato avrà il compito di coordinare i Volontari, garantirne l'addestramento, l'impiego, nonché tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.

Art. 9 Dotazione degli Ausiliari Volontari del Traffico

1. I Volontari Ausiliari del Traffico durante l'espletamento del servizio saranno dotati, dal Comune di Alliste, di:
 - Berretto;
 - Corpetto con la dicitura "VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO";
 - Fischietto con catenella;
 - Tesserino di riconoscimento;

Art. 10 Svolgimento del servizio

1. L'attività dei Volontari Ausiliari del Traffico dovrà in ogni caso essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine ad eventuali comportamenti illeciti posti in essere dai conducenti e pedoni con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione delle violazioni, che saranno di competenza degli Agenti di Polizia Locale o di altre Forze di Polizia, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti.
2. I Volontari Ausiliari del Traffico dovranno garantire una coordinata viabilità mantenendo una condotta ispirata alla correttezza e rispetto nei confronti del cittadino.
3. Durante il servizio hanno l'obbligo di tenere un comportamento educato e rispettoso nei riguardi dell'utenza, che dovrà essere invitata, con la massima cortesia a desistere da eventuali comportamenti illeciti.
4. Dovranno essere evitate inutili discussioni, gestendo il potenziale conflitto con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irrispettoso posto in essere da terzi.



5. Qualora, per diversi motivi, il Volontario non possa assolvere il servizio deve darne immediata comunicazione, anche telefonica, al Responsabile del settore Polizia Locale o suo delegato per la ridefinizione dello stesso.
6. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari Ausiliari del Traffico alcuna attività contrastante con le disposizione del presente regolamento.
7. Durante l'espletamento del servizio i Volontari dovranno indossare il corpetto e tutto quanto dato loro in dotazione, soprattutto in ogni situazione di scarsa visibilità.

Art. 11 Assicurazione dei Volontari

1. Il Comune provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il rischio di eventuali infortuni subiti dai Volontari durante il servizio.

Art. 12 Sospensione o esclusione dal Gruppo

- 1 Il Responsabile del settore Polizia Locale o suo delegato, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.
- 2 L'inosservanza su quanto stabilito nel presente regolamento, ovvero ad altre disposizioni di legge, comportano in via precauzionale la sospensione temporanea del Volontario e l'esclusione dal Gruppo nei casi di reiterazione.

Art. 13 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sull'albo pretorio on line del Comune.